



**CONSORZIO DI BONIFICA
MEDIO ASTICO BACCHIGLIONE**

PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E LICENZE

Allegato alla
Delibera di Giunta
n. 1/19 del 30/01/2001

Allegato alla
Delibera di Giunta
n. 1/19 del 30/01/2001

PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E LICENZE

Art. 1 Oggetto delle concessioni e licenze

Il presente documento, relativo alle *"opere pubbliche di bonifica, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione"* di cui alla L. R. n° 9 del 1 marzo 1983 ed all'elenco approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n°3186 del 01 settembre 1998 (pubblicata nel B.U.R. Veneto n° 88 del 29.09.1998), fornisce le modalità istruttorie e fissa i contributi di istruttoria per il rilascio di concessioni e licenze da parte del Consorzio, nonché i canoni annui di concessione da porre in riscossione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica di cui al R. D. n° 368 del 8 maggio 1904 e successivi aggiornamenti.

Nell'ambito del presente documento è da intendersi:

- 6) atto concessorio quello relativo a lavori o fatti indicati agli Artt. 132 1°comma e 134 lettere a), b), d), g), h) e k) del R.D. n°368/1904, nonché alla realizzazione di fabbriche a distanza minore di metri 10 col limite di metri 4 e per ogni opera che dia luogo ad occupazione di area demaniale;
- 7) licenza scritta, contenente le necessarie condizioni e prescrizioni, per i rimanenti casi.

Relativamente alle immissioni o scarichi e limitatamente agli aspetti relativi all'entità della portata immessa nelle opere oggetto della presente, si rinvia a quanto previsto alla L.R. n° 25 del 19/08/1996 e successivo regolamento attuativo (D.G.R. n° 575/98).

Art. 2 Modalità di presentazione delle richieste

Le richieste dovranno essere inoltrate al Consorzio, corredate con gli opportuni elaborati che dovranno risultare di chiara comprensione ed eventualmente con l'ausilio di colori e/o evidenziazione di particolari.

Nel caso di pratiche non di interesse del Ministero delle Finanze - Dipartimento per il Territorio, la richiesta dovrà essere costituita da n° 1 originale e n° 3 copie della seguente documentazione:

- 1) Domanda completa di dettagliato oggetto, di dati anagrafici, di residenza, di codice fiscale e di recapito telefonico del richiedente. Unitamente dovrà essere indicato anche il recapito telefonico ed il numero di iscrizione del progettista all'ordine professionale di appartenenza;
- 2) Documento d'attestazione del titolo di proprietà o altro, da parte del richiedente (in carta semplice);
- 3) Estratto di mappa autentico o autenticato, nelle forme di Legge, dal progettista in carta semplice;
- 4) Relazione tecnica in grado di illustrare compiutamente:
 - lo scopo e la funzionalità delle opere richieste;
 - il loro grado di interferenza sull'opera idraulica;
 - un approfondito calcolo idraulico, qualora l'opera dia luogo ad interferenze di qualunque natura sul flusso in transito nell'alveo;
 - le più opportune considerazioni sulle modifiche agli aspetti ambientali e paesaggistici;
- 5) Elaborati grafici contenenti:
 - corografia dell'area oggetto dell'intervento, in scala 1:25.000 o 1:50.000;
 - planimetria su Carta Tecnica Regionale con l'esatta ubicazione dell'intervento, in scala 1:5.000 o 1:10.000;
 - planimetria su base catastale con indicazione delle opere richieste;

-
- piante, sezioni quotate, profilo longitudinale della tratta di canale interessata, particolari costruttivi e quant'altro necessario per chiarire esaurientemente tutti gli aspetti legati e correlati alle opere richieste.
- 6) Documentazione fotografica in carta semplice, completa di planimetria con individuazione dei coni di visuale, in grado di cogliere gli aspetti paesaggistici localmente significativi.
- 7) Dichiarazione in carta semplice da parte del Comune nell'ambito del quale verranno realizzati gli interventi, o autocertificazione sottoscritta dal tecnico progettista, sulla presenza o meno di vincoli di qualunque natura (paesaggistici, idraulici, archeologici, ecc.);
- 8) Estratto del piano regolatore comunale vigente in carta semplice;
- 9) Dichiarazione di accettazione per il recupero della quota fissa (contributo per le spese di istruttoria) mediante ruolo esattoriale o altra forma.

Nel caso di pratiche riguardanti occupazione di aree demaniali e quindi di interesse del Ministero delle Finanze - Dipartimento per il Territorio, la richiesta dovrà essere costituita da n. 1 originale e n. 4 copie della documentazione sopraccitata in cui la domanda dovrà essere prodotta in bollo da Lire 20.000 la relazione tecnica e gli elaborati grafici in bollo da Lire 600.

Il Consorzio provvederà ad acquisire direttamente il "conforme avviso" da parte del Genio Civile di Vicenza e curerà i rapporti con il Dipartimento per il Territorio Ministero delle Finanze - Dipartimento per il Territorio.

Per le richieste presentate da privati o da Amministrazioni Comunali, qualora la pratica preveda interventi in corsi d'acqua iscritti alle acque pubbliche (Legge n° 431/85) o in aree soggette a vincolo ambientale (D.L. 490/1999), in osservanza alla nota trasmessa dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo in data 13.12.1999 di prot. n° 4796/321.21, dovrà essere acquisito il parere

ambientale da parte della Commissione Edilizia Integrata del Comune ove ricadono gli interventi.

Per le richieste presentate da Enti Pubblici o Aziende Concessionarie dello Stato o della Regione, il parere ambientale dovrà essere richiesto alla Direzione Regionale Urbanistica.

Come risulta dalla nota in data 18 febbraio 2000 protocollo n. 505 della Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della Legge 431/85 sulle opere realizzate dai Comuni, non soggette ad approvazione Regionale, risulta di competenza dei Comuni stessi.

In entrambi i casi, il Consorzio comunicherà in via preliminare al richiedente (successivamente all'acquisizione del conforme avviso da parte del Genio Civile di Vicenza) l'esito dell'istruttoria idraulica e le eventuali prescrizioni definite.

L'atto concessorio verrà rilasciato dal Consorzio solo successivamente all'acquisizione del parere ambientale e verrà trasmesso in copia al Genio Civile Regionale di Vicenza e al Comune competente.

Art. 3 Rilascio delle concessioni e licenze

Gli atti di concessione o licenza vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili, o aventi titolo di legge, in relazione ai quali la concessione viene rilasciata.

Le condizioni particolari riguardanti ogni singola concessione o licenza, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali che particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti da conformarsi alle disposizioni del presente documento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento al Regio Decreto n° 368/1904.

Art. 4 Emanazione delle concessioni e licenze

La Giunta del Consorzio istituisce, all'interno dell'Area Tecnica consortile, una unità operativa e nomina il relativo

Responsabile del procedimento per curare le fasi di esame e di istruttoria delle richieste, predisporre tutta la documentazione necessaria al rilascio delle concessioni e licenze e seguire i rapporti con il Genio Civile Regionale di Vicenza, il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio ed altri Enti eventualmente coinvolti.

Gli atti ed i provvedimenti di autorizzazione, concessione e licenza emessi dal Consorzio vengono rilasciati dal Direttore.

Per quanto riguarda le richieste di acquisizione del parere ai fini della funzionalità idraulica da parte del Genio Civile relative alle pratiche di sdemanializzazione di corsi d'acqua allibrati al Demanio dello Stato - ramo idrico (Art. 5, punto c)), il Direttore potrà chiedere alla Giunta consortile di esaminare le suddette richieste.

Prima del rilascio della concessione o licenza, dovrà essere acquisita dal Consorzio dichiarazione sottoscritta dal richiedente sulla presa visione ed accettazione delle presenti "Procedure per il rilascio di concessioni e licenze".

Art. 5 Procedimento istruttorio per il rilascio delle concessioni e licenze

Il procedimento istruttorio dovrà essere conforme alla nota esplicativa inviata dalla Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo in data 13.12.99 di prot. n. 4796/321.21.

In particolare, vengono di seguito evidenziate le situazioni di maggiore interesse:

a) **Corsi d'acqua pertinenti alla bonifica e non vincolati ai sensi della Legge n. 431/85:**

- presentazione della richiesta al Consorzio, da parte di privato o Ente Pubblico;
- invio della pratica, da parte del Consorzio, al Genio Civile Regionale di Vicenza per il rilascio del "conforme avviso" che interverrà entro 45 giorni, oltre i quali varrà il silenzio-assenso;
- rilascio della concessione o licenza da parte del Consorzio ed invio della stessa al richiedente, al Genio Civile e, qualora di interesse, al Ministero delle Finanze - Dipartimento per il Territorio.

b) Corsi d'acqua pertinenti alla bonifica e vincolati ai sensi della Legge n 431/1985 o in area soggetta a vincolo ambientale (D.L. 490/1999):

- presentazione della richiesta al Consorzio da parte del privato o dell'Ente Pubblico;
- invio della pratica, da parte del Consorzio, al Genio Civile Regionale di Vicenza per il rilascio del conforme avviso (che interverrà entro 45 giorni, oltre i quali varrà il silenzio-assenso);
- comunicazione preliminare da parte del Consorzio al richiedente con indicazione delle prescrizioni tecniche definite dal Consorzio e/o dal Genio Civile.
- nel caso di presentazione della richiesta da parte di privati, gli stessi provvederanno all'invio della pratica al Comune interessato dai lavori per l'approvazione ai fini ambientali, tramite la Commissione Edilizia integrata (L. Regionale n. 63/1994, Art. 4);
- nel caso di presentazione della domanda da parte di Enti Pubblici o Azienda concessionaria dello Stato o della Regione, gli stessi provvederanno all'invio della pratica alla Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali per l'acquisizione del parere ai fini del vincolo di protezione delle bellezze naturali (Legge 1497/1939, Art. 7);
- acquisizione del parere ambientale;
- rilascio della concessione o licenza da parte del Consorzio ed invio della stessa al richiedente, al Genio Civile, al Comune interessato e, qualora di interesse, al Ministero delle Finanze - Dipartimento per il Territorio.

c) Sdemanializzazione di corsi d'acqua allibrati al Demanio pubblico dello Stato, ramo idrico:

- presentazione della richiesta al Ministero delle Finanze - Dipartimento per il Territorio per il tramite dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza;
- invio della pratica, da parte del Genio Civile, al Consorzio per l'acquisizione del parere ai fini della funzionalità idraulica;
- restituzione della pratica al Genio Civile che provvederà all'inoltro al Ministero delle Finanze - Dipartimento per il Territorio.

Come evidenziato nella citata Nota Esplicativa Regionale prot. 4796/321.21 del 13/12/1999, per analogia, nei casi in esame sono da intendersi Aziende concessionarie dello Stato o della Regione anche le seguenti: Enel, Snam, Ferrovie dello Stato, Aziende Municipalizzate Gas Acqua, Telecom, ecc.. (L.R. 63/1994, Art. 2).

Art. 6 Termine della concessione o licenza

La concessione o licenza ha termine o per naturale decadenza o per revoca da parte del Consorzio o per rinuncia da parte della ditta concessionaria.

La revoca o rinuncia dovrà essere notificata alla controparte mediante lettera raccomandata con a. r..

In ogni caso, la ditta titolare della concessione o licenza, dovrà provvedere alla rimessa in pristino stato dei luoghi secondo quanto indicato al successivo Articolo 17.

Art. 7 Divieto di cessione

E' vietata ogni forma di cessione a terzi, anche parziale e a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni e licenze, secondo le modalità indicate al successivo Articolo 18.

Art. 8 Condizioni generali per il rilascio delle concessioni e licenze

Tutti gli atti concessori emessi dal Consorzio relativamente alle presenti procedure, dovranno prevedere le condizioni generali di seguito specificate ed altre eventuali ulteriori, se ritenute opportune per il caso in esame:

- 1) La ditta richiedente si assume, in forma continuativa per sè e aventi titolo in futuro, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera oggetto della richiesta;

- 2) Qualora durante o a seguito di interventi sul canale o corso d'acqua da parte degli enti preposti dovessero verificarsi danni alle opere oggetto dell'atto concessorio, nulla è dovuto alla ditta a titolo di risarcimento;
- 3) Qualora particolari esigenze lo richiedano, la ditta richiedente dovrà, a propria cura e spese, provvedere all'adeguamento dei luoghi secondo le direttive impartite dal Consorzio;
- 4) Ai sensi dell'Art. n° 137 del R.D. n° 368/1904, l'atto concessorio viene accordato:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi pubblici e/o privati;
 - con l'obbligo, da parte del concessionario, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere , atti o fatti autorizzati;
 - con la facoltà, da parte del Consorzio, di revocarlo, modificarlo o imporvi altre condizioni;
 - con l'obbligo, da parte del concessionario, di osservare tutte le disposizioni del R.D. n° 368/1904 e successivi aggiornamenti in materia di polizia idraulica nei canali di bonifica;
 - con l'obbligo, da parte della ditta richiedente, di pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizione di vincoli ecc.;
 - con l'obbligo, da parte del concessionario, di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia della medesima;
- 6) La ditta richiedente è stata edotta delle clausole contenute nel presente documento " Procedure per il rilascio di concessioni e licenze" adottato dall'Amministrazione del Consorzio che vengono considerate parte integrante e sostanziale dell'atto concessorio.

Art. 9 Prescrizioni tecniche per il rilascio delle concessioni e licenze

Le condizioni tecniche da applicare nelle più comuni tipologie di opere richieste in concessione o licenza sono riportate nell'Allegato n. 1.

In aggiunta alle condizioni generali di cui all'Art. 8, i provvedimenti dovranno esporre tutte le prescrizioni tecniche ritenute più opportune per il caso in esame. Tra queste dovranno essere inserite le seguenti:

- 1) Le opere dovranno essere eseguite in conformità agli elaborati presentati ed approvati dal Consorzio e dagli ulteriori Enti indicati all'Art. 5;
- 2) Prima dell'inizio dei lavori, l'eventuale concessione edilizia dovrà essere depositata agli atti del Consorzio e dovrà essere comunicato tramite lettera il nominativo del Direttore dei Lavori;
- 3) La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di preavviso;
- 4) Il periodo di esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente concordato col Consorzio e, per tutta la durata degli stessi, la ditta richiedente sarà responsabile del corretto funzionamento idraulico dell'opera demaniale o consortile relativamente sia al servizio di scolo che a quello irriguo, limitatamente agli aspetti legati alle opere autorizzate.
- 5) Entro trenta giorni dalla conclusione delle opere, la Direzione Lavori dovrà sottoscrivere l' *"attestato di conformità"* delle opere realizzate a quelle autorizzate e depositarne copia in Consorzio.

Art. 10 Spese di istruttoria

A titolo di contributo per le spese di istruttoria, dovute anche nel caso di mancata emissione del provvedimento consortile di concessione e licenza, come stabilito dal Consiglio Consorziale con provvedimento n. 2/5 del 15.02.2000, sono stabiliti, a far data dal 01/03/2000, i seguenti importi:

- Euro 77,47 per ogni richiesta di autorizzazione e licenza idraulica e parere su domanda di sdemanializzazione;
- Euro 129,11 per ogni richiesta di concessione e licenza idraulica riguardante occupazione di aree demaniali e di conseguenza il coinvolgimento del Ministero delle Finanze;

- Euro 258,23 per ogni richiesta di concessione e licenza idraulica riguardante lo scarico di acque meteoriche o di lavorazione provenienti da lottizzazioni di superficie uguale o maggiore di 5.000 mq.

Tali valori, approvati dal Consiglio Consorziale, sono dallo stesso aggiornabili a suo insindacabile giudizio.

Il rilascio delle concessioni - autorizzazioni o licenze è subordinato alla contestuale consegna dell'attestazione di versamento del diritto dovuto da parte del richiedente.

Art. 11 Canoni

Per i diversi casi, sono previsti i canoni annui indicati nella tabella che fa parte integrante del presente atto come Allegato n° 2. Nelle situazioni non contemplate, l'Amministrazione del Consorzio si pronuncerà, tramite la Giunta, correlando il canone alle fattispecie analoghe riportate nella tabella, ove possibile.

I canoni vanno corrisposti per anno solare e in forma anticipata.

I valori dei canoni annui indicati nella tabella in Allegato n° 2 potranno essere aggiornati dal Consiglio Consorziale in qualunque momento, tenuto conto dei costi di gestione e manutenzione.

Si evidenzia che, nell'ipotesi di occupazione di area demaniale, l'intera pratica dovrà essere trasmessa al Ministero delle Finanze - Dipartimento per il Territorio, che provvederà, autonomamente, per quanto di competenza.

Art. 12 Riscossione del corrispettivo di concessione

Per la riscossione delle quote fisse (spese di istruttoria) di cui all'Art. 10 e dei corrispettivi di concessione (canoni annui) di cui all'Art. 11, potranno essere emessi i relativi ruoli esattoriali da parte del Consorzio concedente o potrà essere adottata altra forma impositiva.

Art. 13 Deposito cauzionale

Sulla base di quanto previsto dall'Art.137 del R.D. n°368/1904, qualora la mancata e/o parziale realizzazione delle opere possa creare pregiudizio all'efficienza idraulica del canale, verrà fatto obbligo alla ditta richiedente di predisporre un deposito cauzionale (o fidejussione bancaria infruttifera) di importo pari al costo di realizzazione delle opere medesime (I.V.A. compresa), maggiorato del 50%.

Il relativo versamento (o istituzione della polizza) dovrà avvenire preliminarmente o contestualmente all'emissione dell'atto autorizzativo.

Art. 14 Responsabilità del concessionario

Il concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone o alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere oggetto di concessione o licenza, come pure tenere sollevato e indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni Pubbliche, enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione o licenza; in ogni caso il concessionario stesso se ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile che penale.

Art. 15 Danni all'opera

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare all'opera oggetto del provvedimento, anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze. A tal proposito, il concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione o licenza.

Art. 16 Esigenze idrauliche

Il Consorzio ha la facoltà di imporre alla ditta richiedente nuove condizioni durante il corso della concessione o licenza, nonché la facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o di lavori consorziali, di fare demolire o di far modificare - a spese della ditta - l'opera oggetto del provvedimento senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 17 Durata della concessione

La concessione o la licenza è accordata in via assolutamente precaria e per una durata non superiore a 30 (trenta) anni.

Ai sensi dell'Art. 137, lett. c) del R.D. 368/1904, il Consorzio si riserva peraltro la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il concessionario deve provvedere a proprie spese alla demolizione dell'opera e all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere. In caso di inadempienza, provvede d'ufficio il Consorzio a spese del titolare della concessione o licenza, con recupero delle somme mediante ruolo o altre forme.

In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze demaniali o consorziali.

Art. 18 Trasferimento della proprietà

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione o

licenza, questa decade automaticamente. Al riguardo il concessionario dovrà comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni non corrisposti, le generalità complete, il domicilio dei subentranti e la relativa documentazione. Il Consorzio provvederà a concordare le nuove condizioni.

Art. 19 Registrazione

Il concessionario ha l'obbligo di presentarsi, su richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione, ai fini dell'eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari o analoghi - equivalenti.

Nel caso in cui il concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade automaticamente e con spese a carico dell'inadempiente.

Art. 20 Spese dell'atto

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione o licenza - bolli, registrazioni, imposte, tasse, sopralluoghi, copia di atti o quant'altro occorra - sono a carico della ditta richiedente.

Art. 21 Esecuzione di lavori d'ufficio

Le spese relative a qualsiasi lavoro, inerente le opere autorizzate, che dovesse essere eseguito d'ufficio dal Consorzio, per necessità di pubblica sicurezza o altra natura, dovranno essere integralmente rimesse da parte del concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decadrà automaticamente restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione o licenza e di inadempienze riscontrate.

Art. 22 Inizio ed ultimazione lavori

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione o licenza, la ditta dovrà prendere accordi con l'Ufficio Tecnico del Consorzio per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso per iscritto a detto Ufficio per i necessari riscontri.

Art. 23 Revoca della concessione o licenza

L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione o licenza comporta la revoca dell'atto stesso.

Art. 24 Lavori, atti ed opere non autorizzati

Qualora vengano riscontrati e/o segnalati da terzi "lavori, atti ed opere difformi alle norme di polizia idraulica e/o non autorizzati dagli Enti preposti", gli stessi dovranno essere formalmente trasmessi alle Autorità competenti (Comune, Genio Civile, Ministero delle Finanze-Dipartimento per il Territorio, Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Autorità Giudiziaria, ecc.), previa verifica tecnico-amministrativa da parte degli Uffici consorziali preposti.

Art. 25 Controversie

Per ogni e qualsiasi controversia relativa alla materia trattata dal presente documento e ricadente all'interno del comprensorio consortile, il Foro giudiziario competente sarà quello di Vicenza.

**PROCEDURE PER IL RILASCIO
DI CONCESSIONI E LICENZE (rif. Art. 9)
ALLEGATO N° 1
CONDIZIONI TECNICHE DA APPLICARE NELLE PIU' COMUNI
TIPOLOGIE DI OPERE RICHIESTE IN CONCESSIONE O LICENZA**

Attraversamenti con condotte di servizio e/o cavidotti (energia elettrica, gas, acquedotti, fognature, cavi telefonici, ecc.):

- per gli attraversamenti aerei, dovranno essere utilizzati in via prioritaria manufatti di attraversamento già esistenti senza occupazione della luce di deflusso; in caso contrario, dovranno essere posti ad una quota tale da non interferire con i livelli idrometrici della piena cinquantenaria;
- per gli attraversamenti in sub alveo, la quota di posa dovrà essere tale da consentire l'abbassamento di m 1,00 del fondo alveo; tale valore potrà essere ridotto sulla base di un accurato rilievo della livelletta di fondo (profilo longitudinale) e congiuntamente alla realizzazione di una soletta in c.a. dello spessore minimo di cm 15, conservando comunque uno spazio utile di m 0,50;
- tutte le opere dovranno essere conformate in maniera tale da consentire l'allargamento del canale di m 1,00-1,50 su entrambe le sponde;
- tutti gli attraversamenti in subalveo dovranno essere opportunamente segnalati in sito con indicazione delle caratteristiche dell'attraversamento.

Fiancheggiamenti con condotte di servizio e/o cavidotti:

- dovranno essere arretrate ad almeno m 1,00-1,50 dal ciglio superiore del canale;
- la profondità dello scavo dovrà essere ridotta al minor valore possibile, compatibilmente col transito dei mezzi d'opera addetti alla manutenzione.

Manufatti di attraversamento in muratura (ponti):

- la dimensione della luce netta dovrà essere suffragata da un esame puntuale della portata in transito e delle condizioni idrauliche del moto e comunque i ponti dovranno avere di norma una luce netta minima pari a mt. 2,00 ed una altezza utile minima pari a mt. 1,00, fatto salvo particolari eccezionali situazioni da definire e concordare con l'Ufficio tecnico consorziale;
- le opere di fondazione (spalle) dovranno essere realizzate interamente in proprietà privata e configurate in maniera tale da consentire l'abbassamento eventuale del fondo roggia di mt. 0,50-1,00;
- la quota di sottotrave dovrà garantire un adeguato franco di sicurezza rispetto alla piena cinquantenaria.

Manufatti di attraversamento in condotta (ponti-canale):

- la dimensione della luce di deflusso dovrà essere suffragata da un esame puntuale della portata in transito e delle condizioni idrauliche del moto;
- la quota di posa delle condotte dovrà essere valutata sulla base di un rilievo longitudinale esteso per m 200 almeno complessivi, fatte salve singolarità topografiche.

Difese spondali:

- le strutture dovranno essere configurate in maniera tale da consentire l'abbassamento eventuale del fondo di m 0,50-1,00 (il piano di riferimento del fondo alveo dovrà essere definito con adeguato rilievo della tratta); per le opere in c.a., le strutture di fondazione dovranno essere interamente realizzate in proprietà privata;

- le strutture dovranno essere realizzate con quota di sommità pari o inferiore al piano campagna.

Immissioni laterali:

- le opere dovranno essere conformate in maniera tale da non determinare alcuna limitazione al flusso in transito nel canale;
- nell'ipotesi di immissioni a cielo aperto, la tratta terminale dovrà essere dotata di manufatto di attraversamento della lunghezza utile pari ad almeno m 5,00 per la continuità del transito dei mezzi in fregio al canale; la sezione di sbocco della condotta dovrà essere dotata di idoneo sostegno al piede;
- l'angolo di immissione tra asse canale e asse scarico dovrà essere inferiore od uguale a 45°;
- dovranno essere previste adeguate opere di protezione del fondo alveo e delle sponde laterali per una lunghezza minima variabile fra i mt. 3,00 e mt. 5,00;
- nel caso di scarico proveniente da fabbricati produttivi e/o civili, a monte dell'immissione dovrà essere predisposto un pozzetto per il campionamento del flusso e dispositivo di chiusura dello scarico medesimo (paratoia); l'eventuale costo di prelievo ed analisi del flusso verrà posto a carico della ditta richiedente;
- gli scarichi di reflui potranno essere autorizzati solo in assenza di rete fognaria ad uso pubblico o altre forme di smaltimento previste dalle norme, e comunque su esplicita dichiarazione da parte del Comune competente per territorio;
- il dimensionamento dell'opera dovrà essere accompagnato da una adeguata relazione idraulica di calcolo delle portate medie e massime di scarico;
- prima dell'attivazione dello scarico dovrà essere acquisito agli atti del Consorzio l'eventuale autorizzazione da parte di terzi (Asl-Provincia-Comune-Arpav-ecc..) in ordine agli aspetti qualitativi del flusso di scarico.

Viabilità in fregio ai canali:

- tra il ciglio superiore del canale ed il piano viabile, dovrà essere interposta una banchina in terra naturale della larghezza minima di mt. 1,00-1,50 che potrà essere ridotta solo qualora vengano attuati dispositivi di sostegno della scarpata fluviale;
- ogni e qualsiasi accorgimento da adottare ai fini della pubblica incolumità, sarà esclusivo onere della ditta richiedente; gli eventuali dispositivi che verranno adottati (guard-rail, segnaletica, illuminazione, ecc.) dovranno essere compatibili con le operazioni di manutenzione del canale;
- non verranno riconosciuti danni di alcun genere che dovessero verificarsi alle opere conseguentemente al passaggio di mezzi d'opera addetti alla manutenzione del canale.

Edificazione di fabbricati di qualsiasi natura:

- la distanza minima tra fabbricato e ciglio del canale (o piede esterno dell'argine) dovrà essere pari a quella indicata dall'art. 133, lett. a) del R.D. n° 368/1904, al netto di eventuali sporgenze (balconi, tettoie, ecc.), e di strutture accessorie (scale, marciapiedi, ecc.) e comunque non inferiore a metri 5,00;
- lungo l'intera proprietà, non potranno essere poste a dimora essenze arboree e/o arbustive ad una distanza inferiore a m 5,00 dal canale e l'intera fascia dovrà essere mantenuta permanentemente libera da ogni e qualsiasi impedimento, anche provvisorio per consentire il transito ai mezzi meccanici;
- per particolari situazioni riferite a fabbricati esistenti autorizzati dal Genio Civile di Vicenza ad una distanza inferiore a m 5,00 e nel rispetto del R.D. 368/1904, art. 133, il Consorzio valuterà caso per caso le problematiche relative alle richieste presentate.

Recinzioni:

- le recinzioni parallele al corso d'acqua dovranno essere realizzate ad una distanza pari a quella indicata dall'art. 133, lett. a) del R.D. n° 368/1904 e, comunque, non inferiore a m

5,00 dal ciglio superiore del canale (o piede esterno dell'argine), con obbligo di mantenere permanentemente libera tale fascia da ogni e qualsiasi impedimento anche provvisorio, per consentire il transito dei mezzi meccanici;

- le recinzioni ortogonali al corso d'acqua, nella tratta finale, dovranno essere sostituite da un cancello della larghezza minima di m 5,00, con consegna al Consorzio di copia delle chiavi.

Edificazione di fabbricati insediativi e/o produttivi (superficie complessiva inferiore a m² 5000):

- la ditta richiedente dovrà essere vincolata all'accettazione in sito del materiale terroso proveniente dagli espurghi;
- qualora la superficie coperta, unitamente alle zone di transito (strade, piazzali, parcheggi, ecc.), superi il valore di 2500 m², dovranno essere adottati dispositivi di attenuazione delle portate meteoriche scaricate.

Aree di nuova lottizzazione (superficie maggiore ai 5.000 m²):

- la distanza minima tra fabbricato e ciglio del canale (o piede esterno dell'argine) dovrà essere pari a quella indicata dall'art. 133, lett. a) del R.D. n° 368/1904, al netto di eventuali sporgenze (balconi, tettoie, ecc.), e di strutture accessorie (scale, marciapiedi, ecc.) e comunque non inferiore a metri 5,00;
- l'effetto di impermeabilizzazione dell'area dovrà essere compensato mediante la predisposizione di volumi di invaso controllato, costituiti da strutture di contenimento (superficiali e/o sotterranee) o da sistemi assorbenti per saturazione;
- lungo tutti i corsi d'acqua dovrà essere conservata permanentemente libera da ogni occupazione, anche provvisoria e/o vegetale, una fascia della larghezza utile di m 5,00;
- tutti i lotti frontisti dei corsi d'acqua di bonifica dovranno essere vincolati all'accettazione in sito del materiale terroso proveniente dagli espurghi;

-
- non verrà riconosciuto alcun danno alle future strutture insediative o produttive, eventualmente determinate da esondazioni del canale e/o dalla mancata efficienza degli scarichi provenienti dai lotti;

 - per altre situazioni particolari, riconducibili ai singoli casi esaminati precedentemente, si rinvia alle condizioni ivi espresse.